

## STATUTO

### NUOVA EQUIMONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBIGNASEGO PD VIA ROMA 34

Numero REA: PD - 446918

Codice fiscale: 05149160284

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 23-07-2024 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

## STATUTO

### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

##### Art. 1 - Denominazione

E' costituita una società cooperativa sociale denominata "Nuova Equimondo società cooperativa sociale" o in forma abbreviata "Equimondo s.c.s.".

##### Art. 2 - Sede e Domicilio dei soci

La cooperativa ha sede nel Comune di Albignasego (PD). L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere succursali, agenzie e rappresentanze o unità locali o operative comunque denominate anche altrove, sia in Italia che all'estero, ovvero trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci decidere l'istituzione o soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

##### Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dei soci.

### TITOLO II

#### SCOPO - OGGETTO

##### Art. 4 - Scopo mutualistico

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a), è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, sanitari, di educazione, istruzione, formazione professionale ed extrascolastica (comprese le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), servizi di inserimento o reinserimento al lavoro di lavoratori e persone svantaggiate come previste dalla legge, in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata.

La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui al comma precedente consentono l'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro. Tali attività saranno gestite in coordinamento tra di loro, e svolte in quanto necessarie o opportune

#### ALLEGATO "B"

al  
Rep. n. 46561  
Racc. n. 26129

all'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa.

Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La Cooperativa intende perseguire il miglioramento sociale ed economico delle condizioni di vita dei soci, favorire la partecipazione dei soci ai problemi dell'impresa nei suoi aspetti di ordine sociale, tecnico ed economico, e realizzare una organizzazione del lavoro che abbia come obiettivo primario non il profitto economico ma il raggiungimento di condizioni di benessere psicofisico dei soci lavoratori e la valorizzazione della loro vita professionale.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso terzi non soci, eventualmente secondo le condizioni e modalità stabilite dall'organo amministrativo. La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla "Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue", agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale è la propria sede sociale, nonché alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione. La cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale ai sensi dell'art. 11, Legge 8 novembre 1991, n.381.

Lo scopo sociale potrà essere anche conseguito attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, sia direttamente che indirettamente, anche tramite acquisto o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, purché compatibile e strumentale agli scopi mutualistici.

#### **Art. 5 -Oggetto sociale**

La cooperativa, in relazione all'attività mutualistica ed ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, ha per oggetto le seguenti attività:

Famiglia: organizzazione e gestione di iniziative, incontri a tema e seminari sulla genitorialità, la famiglia, l'educazione, gestione di attività di sostegno familiare (consulenza alle famiglie, spazio ascolto), organizzazione e gestione di laboratori ludico ricreativi per minori, famiglie e per la collettività.

Infanzia e adolescenza: gestione di servizi educativi e formativi per l'infanzia quali asili nido, micronidi, nido-famiglia, ludoteche, centri infanzia, laboratori ludico-ricreativi, animazione estiva, doposcuola, sostegno scolastico, anche per bambini con disabilità, formazione nelle scuole per adolescenti e per insegnanti su tematiche varie, anche con particolare riferimento alla prevenzione del disagio (es."affettività-educazione sessuale in adolescenza", prevenzione all'uso di sostanze psicotrope).

Disabilità: gestione di strutture residenziali, semiresidenziali, e non residenziali quali centri diurni, Comunità Alloggio, gestione di servizi a sostegno scolastico, doposcuola, progetti di inserimento lavorativo-occupazionali, gestione di strutture per la Riabilitazione equestre.

Età adulta: consulenza psicologica e pedagogica, percorsi benessere e riabilitativi, seminari didattici ed educativi, gestione di attività occupazionali per la cura e prevenzione del disagio.

Anziani: centri diurni, laboratori ludico-ricreativi, gestione di Strutture Residenziali e semiresidenziali, Assistenza domiciliare e non domiciliare, organizzazione e gestione i servizi ricreativi, terapeutici e di sostegno.

La cooperativa potrà anche svolgere attività commerciale e di vendita prodotti e materiali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, per promuovere l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, anche in collegamento con le attività di servizi socio-sanitari ed educativi svolti.

La Cooperativa potrà altresì stabilire e mantenere rapporti con le Associazioni, Società ed Enti vari nonché promuovere

attività di carattere sociale e di formazione culturale - come congressi, conferenze scientifiche e divulgative, corsi di formazione e di aggiornamento professionale e curare la pubblicazione di materiale informativo e documentale che abbia attinenza con le finalità statutarie.

La Cooperativa, nello svolgimento della sua attività, potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in R.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla C.E., dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, o finanziamenti sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- b) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti e consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito ai Soci, agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti di legge; è tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
- e) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi di legge.

Relativamente allo svolgimento della attività di cui all'art. 1, L. 381/91 lettera b), la cooperativa potrà svolgere attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - in quanto funzionalmente collegate e finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, con lo scopo di dare una occasione lavorativa alle persone destinatarie dei servizi di cui ai punti precedenti e all'art. 1 lett. a) della Legge n. 381/91. In particolare, la cooperativa per realizzare tali scopi potrà:

- Gestire circoli sociali e ricreativi, di ristoranti, bar, negozi e altre attività recettive, ricreative e culturali con o senza la somministrazione di alimenti e bevande;
- Produrre, lavorare e commercializzare abiti, prodotti artigianali e manufatti in genere;
- Gestire attività agricole e connesse, industriali, commerciali di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati;
- Condurre lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi;
- Gestire attività finalizzate alla commercializzazione e vendita dei prodotti di produzione propria o altrui.

La società potrà gestire tali attività direttamente, o anche tramite acquisto, affitto d'azienda o altre forme di gestione indiretta previste dall'ordinamento.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, purché strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e organismi collettivi di qualsiasi natura, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; potrà rilasciare fidejussioni e garanzie in genere, nonché effettuare finanziamenti ad imprese aventi attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci o dipendenti, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata. Il rimborso del finanziamento dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2467 c.c..

La cooperativa potrà emettere strumenti finanziari secondo le modalità consentite dalla legge. La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa intende inoltre realizzare i propri scopi anche attraverso attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo anche in collaborazione con i soggetti di cui al Capo VI della Legge 11 agosto 2014 n. 125.

### TITOLO III

#### SOCI

##### **Art. 6 - Soci cooperatori**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono essere ammessi soci volontari, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381, che siano intenzionati a prestare attività alla cooperativa in modo gratuito, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa. Con riferimento alle attività di cui all'art. 1 lettera B della L. 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo potranno essere soci della cooperativa anche le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 e successive modifiche o integrazioni; tali persone dovranno rappresentare almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa, ovvero altra percentuale minima richiesta dalla legge.

Secondo le modalità previste dalla legge, possono altresì essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, o enti che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

E' fatto divieto ai soci cooperatori persone fisiche, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o associarsi ad altre società che esplicano attività concorrente o in contrasto con la cooperativa, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, o che di fatto operano in settori o con modalità da poter fare

concorrenza o comunque recare danno economico alla Cooperativa. A tal fine l'organo amministrativo valuterà la situazione di concreto danno o pericolo per la cooperativa.

Nel caso dello svolgimento di ruoli rientranti nell'ambito di competenze professionali specifiche ed esclusive a norma di legge, questi dovranno essere affidati solamente ai soci che siano in possesso di specifica abilitazione professionale, come definito dalle disposizioni vigenti.

Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono essere ammessi soci finanziatori, secondo le modalità previste dal presente statuto e consentite dalla legge.

#### **Art. 7 - Soci speciali**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria "soci speciali" coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria "soci speciali" coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci lavoratori.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in misura inferiore ai soci lavoratori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2, del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal Regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare all'interessato la delibera di ammissione a "socio cooperatore", secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente Statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente Statuto.

#### **Art. 8 - Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) la categoria di socio cui intende essere iscritto;
- c) se socio lavoratore: l'indicazione delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la dichiarazione di accettazione della clausola

compromissoria di cui al presente statuto;

h) ogni altra eventuale documentazione richiesta dall'organo amministrativo.

Se trattasi di persone giuridiche o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti d), e), f), g), h), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la regione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e che individua la persona autorizzata a rappresentare l'associato nei confronti della cooperativa. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione di cui al presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 9 - Obblighi del socio**

I soci sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se

richiesta;

b) al versamento della quota sottoscritta, e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo, con le modalità e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi ufficiali;

d) se socio lavoratore: a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

#### **Art. 10 - Diritti dei soci**

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Tali diritti non spettano ai soci che non siano in regola con i versamenti dovuti a qualunque titolo alla società.

#### **Art. 11 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per:

- recesso, esclusione o per causa di morte del socio se il socio è persona fisica; - recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, estinzione o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 12 - Recesso del socio**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere:

- il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;  
- il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;  
- il socio lavoratore il cui rapporto di lavoro (subordinato, autonomo o di altra natura) sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, o comunque con mezzo che assicuri la prova del ricevimento, alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e i rapporti mutualistici dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa

all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Il recesso del socio lavoratore determina la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici stessi.

Le azioni nominative emesse nei confronti dei portatori di strumenti finanziari potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

L'organo amministrativo provvederà ad annotare nel Libro soci la variazione intervenuta nella base sociale.

#### **Art. 13 - Esclusione**

L'esclusione potrà essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti:

- del socio che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- del socio lavoratore che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- del socio che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- del socio che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della partecipazione sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società, anche dopo formale richiamo;
- del socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dallo Statuto, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- del socio lavoratore che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole e grave inadempimento degli obblighi sociali;
- del socio che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- del socio che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- del socio lavoratore che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito

delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

- del socio lavoratore che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- del socio lavoratore il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Può inoltre essere deliberata l'esclusione del socio iscritto nella categoria speciale che non abbia rispettato i doveri inerenti la formazione prevista, non conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa.

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione a lui inviata, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Solo ove tale procedura sia richiesta dalla legge contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può chiedere ad un organo composto da tre persone, nominato dall'assemblea, di pronunciarsi entro 60 giorni. Nel caso in cui l'organo si pronunci in modo difforme da quello del consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

#### **Art. 14 - Comunicazioni**

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che garantisca la prova del ricevimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno devolute al Collegio Arbitrale, secondo le procedure di cui al presente statuto.

#### **Art. 15 - Liquidazione**

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero a titolo di ristoro, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso purché ne sia fatta richiesta scritta da parte del socio mediante lettera raccomandata ovvero altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristoro, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale, il credito del socio cooperatore relativo al rimborso della partecipazione, come disciplinato dalla legge e dal presente statuto, si compensa con i debiti del medesimo socio nei confronti della società sorti in dipendenza del rapporto sociale o del rapporto mutualistico.

#### **Art. 16 - Morte del socio**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 180 giorni dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

#### **Art. 17 - Termini di decadenza**

I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale versato entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. La quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà imputata con deliberazione dell'organo amministrativo al fondo di riserva legale.

### **TITOLO IV**

#### **TRATTAMENTO ECONOMICO - RISTORNI**

#### **Art. 18 - Trattamento economico del socio lavoratore**

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dall'organo

amministrativo, ed approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Ove necessario ai sensi di legge, ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017, e ogni altra norma applicabile.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

#### **Art. 19 - Ristorni**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida mediante integrazione della retribuzione;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale;
- c) mediante ogni altra forma consentita dalla legge e

prevista dall'Assemblea.

## **TITOLO V**

### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 20 - Elementi costitutivi**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b. dagli eventuali conferimenti effettuati dai soci sovventori destinati al Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e dagli altri soci finanziatori e portatori di strumenti finanziari, rappresentati da azioni nominative del valore nominale di euro 100,00;

c. dalla riserva legale formata con gli utili accantonati annualmente e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d. dall'eventuale sovrapprezzo, formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;

e. dalla riserva straordinaria;

f. dalle eventuali riserve divisibili in favore dei portatori di strumenti finanziari;

g. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite della quota sottoscritta. Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c) ed e), sono indivisibili e conseguentemente non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

#### **Art. 21 - Caratteristiche della quota**

La quota non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

La quota si considera vincolata a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. La cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio e avverrà secondo quanto previsto dall'art. 2530 c.c., con possibilità per il socio di ricorrere alle procedure arbitrali di cui al presente statuto.

#### **Art. 22 - Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo

provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione ovvero nella nota integrativa al bilancio o altro documento di bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni e successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% o comunque non inferiore al minimo previsto dalla legge;
- c) ad eventuale ripartizione dei ristorni;
- d) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari nel rispetto dei requisiti mutualistici;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di riserva costituiti dall'assemblea o per legge.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

L'Assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato alle lettere a) e b), che la totalità degli utili venga destinata a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 16 Dicembre 1977 n. 904 e successive modifiche.

## **TITOLO VI**

### **RIUNIONI DEI SOCI**

#### **Art. 23 - Competenze**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno

e la distribuzione degli utili;

2. l'approvazione del bilancio sociale ove richiesto dalla legge o su scelta volontaria degli organi societari, secondo le relative modalità previste dalla normativa vigente;
3. la nomina degli amministratori;
4. la nomina dell'organo di controllo e dell'eventuale incaricato della revisione legale dei conti;
5. le modificazioni dello statuto;
6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
7. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
8. l'approvazione di regolamenti interni;
9. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
10. la decisione in merito alla domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dall'organo amministrativo;
11. l'emissione di strumenti finanziari.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis c.c.

#### **Art. 24 - Convocazione**

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risulti espressamente dal libro soci, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o con consegna a mano).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In questo caso se gli Amministratori o i Sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Art. 25 - Presidenza**

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete in alternativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento del presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e All'Amministratore Delegato, se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta dei soci presenti, il Presidente, fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

#### **Art. 26 - Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai soci presenti o rappresentati, ad eccezione che sulle modificazioni dell'atto costitutivo; sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci per le quali è necessario il voto favorevole di almeno della metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

#### **Art. 27 - Votazioni**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, è possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### **Art. 28 - Diritto al voto e deleghe**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che

non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.  
Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota.

Per i soci sovventori e possessori di strumenti finanziari si applicano le norme contenute nella relativa sezione del presente statuto e nella delibera di emissione degli strumenti.

Per i soci speciali si applicano le norme contenute nel presente statuto e nel relativo regolamento.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale d'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

**TITOLO VII**  
**ORGANO AMMINISTRATIVO**  
**RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**  
**ORGANI DI CONTROLLO**

**Art. 29 - Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione che opera con il metodo collegiale, composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea, che ne determina di volta in volta il numero.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori;
- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
- d) sono rieleggibili nei termini di legge;
- e) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.;
- f) sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Ai possessori di strumenti finanziari può essere attribuita la facoltà di eleggere uno o più amministratori, comunque in misura non superiore ai limiti di legge.

In caso di mancanza di uno o più amministratori, i consiglieri rimasti in carica provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 c.c. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci; in assenza di decisione dei soci la carica si intende gratuita.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno.

Spetta al Consiglio deliberare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici, previo parere dell'Organo di Controllo ove nominato.

#### **Art. 30 - Presidenza**

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci in sede di nomina; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, previa esplicita delibera dell'organo amministrativo.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Ove richiesto dalla normativa vigente, non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ovvero altri soggetti previsti dalla legge.

#### **Art. 31 - Riunioni**

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci, se nominati.

Di regola la convocazione è fatta mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, raccomandata a mano), almeno 36 ore prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma o per posta elettronica, da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal

vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti vi acconsenta e possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

#### **Art. 32 - Deliberazioni**

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

#### **Art. 33 - Poteri**

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano ai soci.

#### **Art 34 - Deleghe di poteri**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al comitato esecutivo composto da alcuni suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

#### **Art. 35 - Rappresentanza**

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza al Vice Presidente, previa

delibera del consiglio stesso.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

#### **Art. 36 -Organo di controllo**

Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto nei termini di legge.

Come organo di controllo può essere nominato anche un collegio sindacale, sempre secondo le modalità e i requisiti di legge.

I possessori di strumenti finanziari possono eleggere sino ad un terzo dei componenti l'organo di controllo, o altro limite massimo previsto dalla legge.

Salvo diversa deliberazione di legge o dell'assemblea, l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

#### **Art. 37 - Revisione legale dei conti**

In alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, laddove previsto dalla legge o su delibera dell'assemblea, la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge.

L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il revisore svolgerà

l'attività di revisione legale e - se prevista - la funzione di organo di controllo secondo le modalità previste dalla legge.

## **TITOLO VIII**

### **STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Art. 38 - Soci sovventori**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento. I soci sovventori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa. Essi possono avere ad oggetto denaro e sono rappresentati da azioni del valore di € 100,00 ciascuna. I versamenti sulle azioni sottoscritte potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle

disposizioni di attuazione del cod. civ. A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 100 azioni: n. 1 voto
- da 101 a 500 azioni: n. 2 voti
- da 501 a 1.000 azioni: n. 4 voti

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in relazione alle azioni di socio sovventore eventualmente possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 2376 i soci sovventori sono costituiti in assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei sovventori.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le disposizioni di cui agli artt. 21 ss. del presente Statuto.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la facoltà di nominare almeno un amministratore e, laddove nominato il collegio sindacale, un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

La maggioranza di capitale dei sovventori può richiedere che la Cooperativa nomini un revisore legale dei conti designato dagli stessi sovventori, ovvero che sia costituito il Collegio sindacale, qualora tale organo non sia presente.

Ai soci sovventori spetta una remunerazione per ciascun esercizio complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 2,0 punti percentuali, ma comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili. Nel caso

in cui l'Assemblea decida di remunerare le quote dei soci cooperatori in misura superiore a quella precedentemente indicata, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci sovventori senza ulteriori maggiorazioni.

La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci sovventori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio sovventore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

#### **TITOLO IX CONTROVERSIE**

##### **Art. 39 - Clausola arbitrale**

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Padova, ai sensi del D. Lgs 28/2010 o altra normativa di legge in materia.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Padova che provvederà alla nomina dell'arbitro, secondo quanto previsto dalle norme di legge in materia.

#### **TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 40 - Scioglimento anticipato**

La società si scioglie per le cause di legge ovvero per deliberazione dell'assemblea. E' compito dell'assemblea nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

##### **Art. 41 -Devoluzione patrimonio finale**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati e del sovrapprezzo eventualmente versato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

## **TITOLO XI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 42 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste dalla legge.

#### **Art. 43 - Clausole mutualistiche**

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

#### **Art. 44 - Norma finale**

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI del codice civile e, e per quanto non previsto e in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata e sulle imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017.

F.to Varotto Martino

F.to dr. Riccardo Speranza Notaio (L.S.)